

# STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. CLIENTI  
SETTORE EDILIZIA  
Loro Sedi

## SUBAPPALTO IN EDILIZIA IVA - “reverse charge” - fatturazione senza Iva

Dal **1° gennaio 2007** nell'edilizia è entrato in vigore il regime del cosiddetto “reverse charge”, il comma 44 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ha sostituito il sesto comma dell'articolo 17 del D.P.R. 633/72 come segue: *“Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.*

Nella fattura il subappaltatore dovrà indicare la motivazione della mancata applicazione dell'Iva inserendo un dicitura che potrebbe essere:

“Fattura senza addebito di Iva ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.P.R. 633/72”.

Il meccanismo dell'inversione contabile dell'Iva (“reverse charge”) può essere così brevemente riassunto:

- il subappaltatore emette fattura per i lavori senza addebito dell'imposta;
- il soggetto che riceve la fattura (senza Iva) deve registrarla e integrarla con l'indicazione dell'aliquota Iva e della relativa imposta dovuta;
- chi riceve la fattura la registra sia tra le fatture acquisti che tra quelle emesse; pertanto il versamento dell'Iva non viene effettuato né dall'appaltatore, che riceve fattura senza Iva, né dal subappaltatore che non applica l'Iva in fattura.

Il meccanismo dell'inversione contabile si applica anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.

Nella Circolare n. 27 del 29 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in ordine all'applicazione di tale regime, di seguito vi riportiamo i punti più importanti:

### INDIVIDUAZIONE SETTORE EDILE

I soggetti destinatari del meccanismo del reverse charge sono individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile; per delimitare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le quali deve essere adottato tale

## STUDIO SESANA ASSOCIATI

sistema occorre fare riferimento ai codici riferiti alle attività di "Costruzioni" contenuti nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (codici Iva da 45110 a 45500), che viene utilizzata dai contribuenti nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, i quali comprendono:

- i lavori generali di costruzione,
- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile,
- i lavori di completamento di un fabbricato,
- i lavori di installazione in esso dei servizi.

E' necessario che entrambi i soggetti interessati esercitino attività edile.

Riassumendo sono tenuti alla applicazione del reverse-charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici Atecofin riferiti alla sezione "Costruzioni".

### **CONTRATTI INTERESSATI**

Il regime del reverse charge si applica nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Tale regime non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.

E' necessario individuare il prestatore che assume la figura del subappaltatore, infatti l'inversione viene applicata quando si realizza un subappalto.

La Circolare sottolinea che, ai fini dell'applicazione del reverse charge, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumano rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.

Restano escluse dal reverse charge le prestazioni d'opera intellettuale rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti) e le forniture di beni con posa in opera nelle quali la posa in opera assume funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Considerata la particolare difficoltà della materia e gli innumerevoli dubbi ancora non risolti, siamo a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Milano, 9 gennaio 2007.

STUDIO SESANA ASSOCIATI